



Unione Italiana Pedagogisti

STATUTO NAZIONALE DELL'UNIPED - UNIONE ITALIANA PEDAGOGISTI

Art. 1

L'Associazione

L'Associazione professionale denominata "UNIPED – Unione Italiana Pedagogisti" è una associazione senza scopo di lucro, a carattere volontario, democratico ed unitario. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti dell'art.2 della Legge 4/2013, dell'art.1 cc 594, 595 e da 597 a 601 della Legge 205/2017, così come modificata dall'art.1, c. 517 della Legge 145/2018.

L'Associazione promuove la professione di educatore pedagogista e socio-pedagogico previsto dall'art. 1 c.594 L. 205/2017. Sono escluse dalle attività professionali di riferimento dell'UNIPED, quelle per le quali è richiesta la qualifica di educatore professionale socio-sanitario ai sensi dell'art.1 comma 596 Legge 205/2017.

Art. 2

Le sedi

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Venezia, piazzale L. da Vinci 8d.

Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, regionale, nazionale e anche all'estero inoltre potrà istituire sedi secondarie a livello provinciale, regionale o nazionale.

L'Associazione promuove aggregazioni internazionali di associazioni o istituzioni di pedagogisti ed educatori professionali e tende alla definizione, promozione e tutela del Pedagogo e dell'educatore professionale socio-pedagogico in ambito comunitario.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3

Le finalità

L'Associazione, intende perseguire le seguenti finalità:

- 1) Promuovere e tutelare la figura professionale del pedagogo e dell'educatore professionale socio-pedagogico elevando il profilo professionale, morale ed intellettuale degli associati;
- 2) Rappresentare gli associati nei confronti delle istituzioni e di tutte le parti sociali;
- 3) Gestire i registri professionali interni come da appositi registri professionali nazionali;
- 4) Promuovere e gestire attività culturali, gruppi di studio e approfondimento, convegni, manifestazioni, dibattiti, seminari, corsi di formazione;
- 5) Promuovere attività di pubblicizzazione editoriale e multimediale di libri, riviste, giornali, materiali, sussidi professionali e la loro commercializzazione;
- 6) Promuovere attività di collaborazione con altri enti pubblici e privati;
- 7) Promuovere il coordinamento e la consulenza degli enti associati.
- 8) Provvedere alla formazione ed all'aggiornamento professionale dei propri associati;
- 9) Promuovere forme di garanzia a tutela degli utenti, tra cui l'attivazione dello sportello del cittadino/consumatore ai sensi dell'art. 2, c.4 Legge 4/2013 e l'art. 27 ter del codice del consumo;



Unione Italiana Pedagogisti

L'Associazione inoltre può aderire ad altre associazioni, o convenzionarsi con esse, per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art. 4

I soci

All'Associazione possono aderire tutti coloro che Possono essere soci dell'Associazione coloro che siano in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista secondo la vigente normativa ai sensi dell'articolo 1 comi 594, 595 e 598 della L. 205/17 e che non siano già iscritti ad altre associazioni, ordini o albi di altre professioni concorrenti e/o affini.

L'aspirante socio dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Nazionale per una sola provincia. L'iscrizione ha validità annuale e, comunque, fino al mese di marzo dell'anno successivo, ed è rinnovata tacitamente con il versamento della quota associativa annuale.

Le modalità dell'iscrizione ed i titoli di accesso sono regolati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 5

Diritti e doveri dei soci

Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione.

Tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto di voto alle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I soci sono tenuti al rispetto del codice deontologico adottato dall'Associazione ed al rispetto dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi e al pagamento del contributo associativo.

I Soci si dividono in soci ordinari, onorari e straordinari.

Art. 6

Soci ordinari

Sono soci ordinari, quelli che accedono all'iscrizione al Registro Professionale Nazionale interno dei Pedagogisti e degli Educatori professionali socio-pedagogici Qualificati dell'UNIPED e in vigenza del mantenimento dell'iscrizione annua alla UNIPED, comunque ad insindacabile approvazione del Consiglio nazionale. I soci ordinari, in quanto iscritti nei registri professionali dell'UNIPED sono tenuti, a garanzia dell'utente, alla stipula di una assicurazione professionale per la responsabilità civile connessa all'esercizio dell'attività di pedagogista e di educatore professionale socio-pedagogico ed alla formazione continua, nella misura prevista dal regolamento interno.

Art. 7

Soci onorari

I soci onorari sono professionisti che hanno manifestato l'interesse di aderire all'associazione, che ne condividano i principi e che si sono contraddistinti per meriti particolari o per lo svolgimento di attività ritenute particolarmente benemerite.

Art. 8

Soci straordinari

L'Associazione può includere soci straordinari in possesso di altre lauree, o che fanno riferimento ad altri profili professionali previa delibera o ratifica del Consiglio Nazionale. A loro richiesta può istituire sezioni speciali, parzialmente separate, e costituire appositi registri professionali ed altre deleghe secondo modalità e convenzioni approvate dal Consiglio Nazionale dell'Associazione.

Art. 9



Unione Italiana Pedagogisti

Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

La qualifica di associato si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o per cancellazione dal registro professionale.

Può recedere l'associato che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione o che in essa non si riconosca più. Il recesso ha effetto immediato.

La decadenza è deliberata dal Consiglio regionale di competenza nel caso in cui l'associato:

- Non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- Sia stato cancellato dal registro professionale;

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio regionale di competenza nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
- d) che abbia riportato condanna penale infamante o sanzione disciplinare superiore alla censura;

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai destinatari, mediante lettera raccomandata o pec, e dovranno essere motivate. L'associato, potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Collegio dei Probiviri che delibererà sull'accoglimento o sul rigetto dello stesso alla prima riunione successiva.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro degli associati che avviene decorsi 40 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera del Collegio dei Probiviri. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la relativa delibera.

Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 10

Il patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 11

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi volontari degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali.

Art. 12

Bilancio d'esercizio

L'esercizio finanziario si conclude ogni 31 dicembre. Entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Consiglio Nazionale approva il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea Nazionale degli associati. Gli atti amministrativi e contabili sono disposti dal Presidente, con l'aiuto del Segretario- Tesoriere e della Giunta Esecutiva.



Unione Italiana Pedagogisti

Tutte le entrate sono destinate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13

Gli organismi associativi

Sono organismi nazionali dell'Associazione:

il Consiglio Nazionale;
il Presidente del Consiglio Nazionale;
la Giunta esecutiva;
l'Assemblea Nazionale dei Soci;
la Consulta tecnico-scientifica
il Collegio dei revisori dei conti;
il Collegio dei probiviri;

Sono organismi regionali associativi:

L'Assemblea regionale dei Soci;
il Consiglio Regionale;
il Presidente del Consiglio Regionale;
La Consulta Tecnico-Scientifica;
Il Collegio dei revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta, comunque, il rimborso delle spese sostenute.

Art. 14

Il Consiglio Nazionale

L'Associazione è gestita dal Consiglio Nazionale, composto da 11 consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale dei soci, per la durata di quattro anni. In seno al Consiglio si costituisce la Giunta Esecutiva Nazionale presieduta dal Presidente Nazionale e composta da altri due membri nominati dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale, nella sua completa composizione, elegge a maggioranza:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- due membri della Giunta Esecutiva;
- la Consulta tecnico-scientifica.

Cariche ed incarichi, non superiori a tre, possono essere cumulati dalla stessa persona, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale e per un breve e determinato periodo di tempo eventualmente necessario ad individuare un consigliere eletto allo scopo preposto.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno sei consiglieri, e comunque almeno una volta l'anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno cinque consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il numero massimo delle deleghe conferite è pari a due per ciascun consigliere nazionale. Anche il Presidente può essere delegato.

Delle riunioni del Consiglio Nazionale è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, predispone ed approva il bilancio da presentare all'Assemblea Nazionale dei soci, stabilisce le quote associative, conferisce incarichi gratuiti e retribuiti o rimborsi a soci e ad altri soggetti, delibera le deleghe alla Giunta Esecutiva, approva i Regolamenti previsti dal presente Statuto e quanti altri si rendano necessari, elabora il Codice Deontologico, promuove e gestisce attività convegnistiche e pubblicistiche, delibera accordi e collaborazioni con organizzazioni sindacali e professionali altre, vigila sull'attività dei comitati provinciali e dei consigli



Unione Italiana Pedagogisti

regionali e dei rispettivi presidenti, vigila sulla regolarità dei registri professionali e degli altri registri, nomina i soci onorari.

Alle sedute del Consiglio Nazionale possono essere invitati, senza diritto di voto: i precedenti Presidenti Nazionali, singoli Presidenti dei Consigli Regionali.

In caso di vacanza di consiglieri nazionali e di esaurimento delle liste elettorali, il Consiglio può adottare cooptazioni con voto favorevole di almeno 7 consiglieri

Art. 15

Il Presidente

Il Presidente eletto tra i soci ordinari, dura in carica quattro anni, ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile dei propri atti. Nomina il Segretario-Tesoriere per il periodo del mandato, anche al di fuori del Consiglio, convoca l'Assemblea Nazionale dei soci.

Art. 16

La Giunta esecutiva

Con funzioni esecutive la Giunta è costituita dal Presidente e da due consiglieri nazionali. Su delega del Consiglio nazionale la Giunta può deliberare con i poteri del Consiglio stesso.

Art. 17

L'Assemblea Nazionale dei Soci

L'Assemblea Nazionale dei Soci è l'organo sovrano ed è costituita da tutti i soci in regola con le quote associative dell'anno in corso o dell'anno precedente, fino al primo trimestre. E' presieduta dal Presidente, delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti e provvede a:

a- Approvare lo Statuto e le sue modifiche.

b- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

b- Rinnovare gli organismi mediante elezione dei consiglieri nazionali c- Approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione.

d- Eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio Nazionale.

f- approvare il rendiconto economico-finanziario consuntivo e predisporre gli eventuali bilanci preventivi;

L'Assemblea è convocata dal Presidente anche su richiesta di almeno il 10% dei soci, o rappresentanti di almeno quattro Regioni, entro sessanta giorni dalla richiesta. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso con qualunque forma, contenente gli argomenti all'ordine del giorno almeno 15 giorni prima.

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie. L'Assemblea in sessione ordinaria in prima convocazione è validamente costituita se il numero degli associati intervenuti o rappresentati è almeno pari ad un terzo degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati. L'Assemblea in sessione straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza più uno degli associati. Le delibere straordinarie relative alle modifiche statutarie sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre sono assunte con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti quelle relative allo scioglimento dell'associazione.

Art. 18

Assemblea e Consiglio Regionali

In ogni Regione è presente l'Assemblea Regionale costituita da tutti i soci territoriali in regola con le quote associative. L'Assemblea regionale ha il compito di eleggere il Consiglio Regionale composto da tre consiglieri per un periodo quadriennale di cui un Presidente, un Vice-Presidente e un Consigliere, Il Presidente Regionale rappresenta l'Associazione nel suo ambito territoriale. Eventuali regolamenti territoriali devono essere approvati dal Consiglio Nazionale e da esso revocati. All'unanimità il Consiglio può cooptare uno o due soci senza diritto di voto.



Unione Italiana Pedagogisti

Il Consiglio è convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno due consiglieri, e comunque almeno una volta l'anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno due consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio Regionale è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria territoriale, promuove e gestisce attività convegnistiche e pubblicistiche, delibera in merito all'ammissione dei soci alla decadenza e alla loro esclusione.

Art. 19

La Consulta tecnico-scientifica

Con delibera del Consiglio Nazionale è istituita una Consulta Tecnico-scientifica con funzioni di studio, supporto scientifico e collaborazione nei modi richiesti, composta di quattro membri di cui uno nominato coordinatore dal Consiglio stesso e con possibilità di cooptazione di soci o non soci da parte del Consiglio Nazionale. La consulta tecnico scientifica si propone di verificare la formazione permanente e di definire e verificare il mantenimento nel tempo degli standard qualitativi e di qualificazione professionale per il rilascio dell'attestato ai sensi dell'art. 7 della legge 4/2013.

Art. 20

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi di cui un Presidente, per la durata quadriennale, dall'Assemblea Nazionale. Possono essere nominati Revisori i soci ed i non soci in possesso di adeguate competenze economico-contabili; non possono essere nominati:

- Coloro che risultano aver subito procedimenti di espulsione da altre associazioni a causa della loro condotta.
- Coloro che abbiano assunto, a qualsiasi titolo, incarichi di gestione nell'Associazione (collaboratori tecnici, amministrativi, segretari, consiglieri, ecc.).

Al collegio dei Revisori dei Conti spetta:

- Il controllo della contabilità dell'Associazione;
- Il controllo del rendiconto economico e finanziario riferendone all'Assemblea ordinaria mediante apposita relazione;
- Il controllo periodico, delle risorse finanziarie dell'Associazione;

Essi avranno la facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci con voto consultivo.

Art. 21

Il Collegio dei Probiviri

- 1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci stessi. I membri del Collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 2. Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.
- 3. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli Soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli Organi dell'Associazione, e fra l'Associazione ed i Soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti.

Art. 21

Le elezioni

il Consiglio Nazionale regola le elezioni per il rinnovo di tutti gli organismi dell'Associazione. L'elezione del Consiglio nazionale si svolge comunque in unica sede e per liste contrapposte.

Art. 22



Unione Italiana Pedagogisti I Registri Professionali

L'Associazione istituisce, regola, aggiorna, conserva ed attesta, nel rispetto delle normative nazionali e dell'Unione Europea, i Registri Professionali Nazionali interni dei Pedagogisti dell'Uniped e, con apposito regolamento, ne dispone le modalità di iscrizione ed i titoli di accesso.

Possono essere attivati Registri Professionali Speciali o Registri relativi a funzioni professionali di pedagogisti attinenti i servizi formativi, in base a specifiche competenze e specializzazioni professionali o ambiti di lavoro, educativi, assistenziali, ecc.

Le attestazioni di iscrizione ai registri professionali sono di proprietà della UNIPED e possono essere revocati in ogni momento ad insindacabile giudizio del Consiglio Nazionale.

Art. 23

Commissariamenti

In caso di necessità, sentita la Giunta Esecutiva, il Presidente può disporre il Commissariamento dei Consigli Regionali per un periodo massimo di sei mesi entro i quali il Commissario dovrà ripristinare gli organismi statutari.

Art. 24

Pubblicità e trasparenza degli atti associativi

Oltre alla tenuta regolare dei libri sociali degli organi associativi deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, alle deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio regionale, alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale dei soci con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione: chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 25

Modifiche

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea Nazionale dei Soci. Su temi non precisati dallo Statuto può deliberare il Consiglio Nazionale portando a ratifica dell'Assemblea Nazionale dei Soci successiva. Non sono modificabili gli articoli 1 e 3 dello Statuto se non dall'Assemblea Nazionale dei Soci.

Art. 26

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, a fini di pubblica utilità, ad Enti o ad Associazioni che perseguono il medesimo fine e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27

Norma finale

Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea il 9.12.2022 è in vigore dal 10 dicembre 2022.

Per quanto non espressamente contemplato dallo Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge in materia vigenti.